

Tregua fiscale, concesso più tempo per mettersi in regola con l'Erario

Vademecum **Unimpresa** sulle nuove scadenze per aderire alla sanatoria

Per il ravvedimento operoso speciale tutti i termini previsti sono stati prorogati al 30 settembre

La prima rata per aderire alla definizione delle violazioni formali è stata posticipata al 31 ottobre

Roma Tempi supplementari per la "tregua fiscale" e più tempo, dunque, per aziende e cittadini che vogliono regolare i conti con lo Stato. Si potrà aderire a una serie di misure, il cui termine scadeva lo scorso 31 marzo, fino al prossimo autunno. Dal ravvedimento operoso speciale all'adesione delle violazioni formali, dalla definizione degli accertamenti alla chiusura delle liti pendenti. E ancora: dalla conciliazione giudiziale agevolata alla rinuncia facilitata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione. I contribuenti italiani, imprese e famiglie, hanno più tempo per aderire alle sanatorie tributarie introdotte con l'ultima legge di bilancio, grazie a una serie di novità legate al cosiddetto decreto bollette (dl 34 del 2023), che ha modificato le norme sulla "sanatoria" delle tasse introdotte con l'ultima manovra di bilancio (legge 197 del 2022), entrato in vigore lo scorso 31 marzo.

E quanto spiega **Unimpresa** in una guida, realizzata dal consigliere nazionale Giuseppe Carà, sulle liti pendenti, inviata alle aziende associate, nel quale ricorda che «la legge di bilancio ha introdotto, nell'ottica di migliorare il rapporto fisco e contribuente, interessanti misure di sostegno dirette a garantire una tregua

fiscale attraverso un articolato sistema di sanatorie che spaziano dalla definizione agevolata degli avvisi bonari alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo dal giorno 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022».

Secondo **Unimpresa** «tra le novità più rilevanti va segnalata la proroga dei termini per aderire ad alcune forme di definizione e/o per pagare gli importi o la prima rata. Va rilevato, poi, che non sono stati modificati e ampliati i criteri di accesso alla definizione né le fattispecie che è possibile definire, fatta eccezione per le norme riguardanti la conciliazione agevolata, utilizzabile non più e non solo per i processi pendenti all'1.1.2023, ma anche per quelli pendenti al 15.2.2023».

Ecco i dettagli introdotti col decreto bollette. Per aderire al ravvedimento operoso speciale sia il termine per il pagamento delle somme - o della prima rata - sia il termine per rimuovere la violazione sono stati prorogati al 30 settembre. Le rate successive scadranno, invece, il 31 ottobre, il 30 novembre, il 20 dicembre, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024. Per aderire alla definizione delle violazioni formali, il

termine per il pagamento delle somme - o della prima rata - è stato posticipato al 31 ottobre, mentre la seconda rata rimane fissata al 31 marzo 2024, così come il termine del 31 marzo 2024, previsto per rimuovere la violazione.

Per la definizione degli accertamenti, l'art. 17 del decreto legge prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo

compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideeterminabili le maggiori sanzioni già versate. ●



